

## **TI\_GERICHTE 15.1996.00172 vom 25. September 1996**

TI Tribunale d'appello, 1996-09-25, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_15.1996.00172](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.1996.00172)

FR: TI\_GERICHTE 15.1996.00172 du 25 septembre 1996

IT: TI\_GERICHTE 15.1996.00172 del 25 settembre 1996

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 10**

giorni dal ricevimento del presente verbale in conformità all'art.17 LEF, inoltrare reclamo per scritto alla Lodevole Camera di Esecuzione e Fallimenti del Tribunale di Appello, Lugano, quale Autorità di vigilanza, onde ottenere una nuova stima dei beni suindicati. Questa domanda è subordinata ad un anticipo delle spese, il cui ammontare sarà fissato dall'Autorità stessa. In caso di mancato reclamo, entro il termine fissato, il valore di stima diverrà definitivo. (...)" ; che con tempestivo reclamo 25 settembre 1996 \_\_\_\_\_ facendo riferimento all'avviso di ricezione di domanda di vendita osserva che "per poter inoltrare la domanda di prosecuzione, necessita allegare una sentenza con la relativa crescita in giudicato" e che "nella fattispecie invece si terrà lunedì 30 settembre (1996) un'udienza per incumbenti, in quanto lo stralcio della precedente causa non ha - a mente del qui ricorrente - precluso i suoi diritti di disconoscimento di debito"; inoltre egli contesta il valore di stima del pegno di fr. 4'235'000.-, atteso che "secondo il reclamante l'oggetto e di conseguenza il pegno ha un valore sensibilmente minore" e che "necessiterà pertanto procedere alla relativa valutazione"; che con scritto 26 settembre 1996 l'UE ha assegnato al ricorrente un termine di dieci giorni per produrre tre copie dell'atto di ricorso nonché per versare l'importo di fr. 10'000.-- quale acconto spese "per poter effettuare una perizia immobiliare delle n. 31 PPP", con la comminatoria di stralcio del reclamo in caso di inadempienza; che in data 7/10 ottobre 1996 il ricorrente ha prodotto all'UE le copie mancanti del reclamo, osservando che "prima di fare la richiesta di un acconto di Fr. 10'000.-- per effettuare la perizia immobiliare, occorre stabilire se la procedura è o meno tempestiva" e chiedendo "a complemento di quanto già scritto di verificare preliminarmente questo aspetto del reclamo"; che il 7 ottobre 1996 il Pretore ha respinto in ordine la nuova azione di disconoscimento, decisione che la II CCA ha confermato con decisione del 31 ottobre 1996; che il Tribunale federale con decisione del 7 febbraio 1997 ha dichiarato irricevibile il ricorso di \_\_\_\_\_ contro la decisione della II CCA; che per l'art. 154 cpv. 1 LEF nell'esecuzione in via di realizzazione del pegno manuale il creditore non può domandare la realizzazione del pegno prima di un mese né più tardi di un anno dalla notificazione del precetto, atteso che in caso di opposizione non si computa il tempo trascorso dal giorno in cui fu promossa l'azione a quello della sua definitiva definizione giudiziale, compresa la durata della procedura di rigetto (cfr. DTF 88 III 62, 106 III 54 ss.); che per l'art. 83 cpv. 2 e 3 LEF, applicabile alla procedura in via di realizzazione del pegno per il rinvio dell'art. 153 cpv. 4 LEF, l'azione di inesistenza del debito va proposta entro dieci giorni dal rigetto provvisorio dell'opposizione, atteso che se l'escusso omette di

introdurla oppure se l'azione è respinta, il rigetto dell'opposizione diviene definitivo; che nel caso in esame l'azione di inesistenza del debito, tempestivamente formulata in data 5 luglio 1993, è stata stralciata dai ruoli per mancato versamento dell'anticipo spese giudiziarie (decreto 25 marzo 1996 del Pretore di Lugano, Sezione 5) e che l'appello contro il decreto di stralcio è stato respinto dalla \_\_\_\_\_ con decisione 21 giugno 1996; che pertanto il rigetto dell'opposizione è divenuto definitivo, e ciò indipendentemente dai motivi che hanno portato allo stralcio dell'azione di disconoscimento di debito (cfr. P.-R. Gilliéron, *Poursuite pour dettes, faillite et concordat*, 3. ed., Losanna 1993, p. 158) ed essendo l'ulteriore azione introdotta dall'escusso manifestamente inidonea a contrastare l'esecuzione; che la domanda di realizzazione 10/11 settembre 1996 della \_\_\_\_\_ è per il resto da considerarsi tempestiva, in quanto formulata non oltre un anno - non computando né la durata della procedura di rigetto (istanza di rigetto 20 luglio 1992 - sentenza CEF 4/24 giugno 1996), né la durata della causa di inesistenza del debito (azione di disconoscimento 5 luglio 1993 - sentenza 21/26 giugno 1996 della II CCA) - rispettivamente dopo almeno un mese dalla notificazione del PE (1° giugno 1992), ritenuto che le procedure citate non influiscono sulla decorrenza di quest'ultimo termine minimo (cfr. H. Fritzsche/ H.U. Walder, *Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht*, Vol. 1, Zurigo 1984, p. 487 n. 39); che l'atto 23 settembre 1996 (avviso di ricezione della domanda di vendita) dell'UE di Lugano è pertanto corretto; che per i combinati art. 155 cpv. 1 e 97 cpv. 1 LEF l'ufficio esecuzione procede alla stima del pegno, facendosi assistere, ove occorra, da periti; che nell'ambito dell'esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare ad ogni parte interessata è riconosciuta la facoltà di chiedere all'autorità di vigilanza - entro il termine di ricorso a partire dalla comunicazione della stima e previo anticipo delle spese - una nuova stima ad opera di un perito rispettivamente, se già si fosse fatto capo ad un perito, ad opera di altro perito (cfr. combinati art. 9 cpv. 2 e 99 cpv. 2 ORF); che in linea di principio tali norme possono trovare applicazione, per analogia, anche alla stima di pegni manuali nell'esecuzione in via di realizzazione del pegno, a condizione però che esistano criteri di stima riconosciuti che permettano l'allestimento della perizia in termini utili, senza comportare cioè un ritardo nella realizzazione del pegno tale da non più esser compatibile con i legittimi interessi del creditore procedente (cfr. DTF 101 III 34 ss., cons. 2b); che in caso di realizzazione di titoli ipotecari il Tribunale federale ha esplicitamente riconosciuto agli interessati il diritto di chiedere una (nuova) stima ad opera di periti in applicazione analogica dei combinati art. 9 cpv. 2 e 99 cpv. 2 ORF (cfr. DTF 110 III 71; 61 III 66; K. Amonn, *Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts*, 5. ed. Berna 1993, p. 166, n. 38); che nel caso di titoli ipotecari si ha la particolarità che il loro valore dipende in primo luogo dal valore dei fondi da essi gravati, atteso che con la realizzazione dei titoli l'aggiudicatario diventa creditore della pretesa in essi incorporata e garantita appunto dai fondi; che pertanto per la determinazione del valore intrinseco delle cartelle ipotecarie oggetto della presente procedura non si potrà prescindere dalla determinazione del valore commerciale presumibile delle unità PPP da esse gravate; che limitatamente alla richiesta di nuova stima il ricorso di \_\_\_\_\_ va accolto e ciò indipendentemente dalle motivazioni da lui addotte, l'ordine di nuova stima costituendo un mero atto amministrativo che ogni avente diritto può richiedere senza obbligo di motivazione, salvo l'allegazione del dissenso sul quantum (DTF 110 III 71 s., cons. 3; 61 III 65; H. Fritzsche/ H.U. Walder, op.cit., p. 446, nota 46); che l'UE di Lugano ordinerà una perizia sul valore venale presumibile delle 31 cartelle ipotecarie oggetto della presente procedura, dopo che \_\_\_\_\_ avrà versato, entro dieci giorni dalla notificazione di questa decisione, l'importo fissato dall'UE di

Lugano con decisione 26 settembre 1996 quale anticipo spese e non contestato in quanto tale dal ricorrente; che in difetto di siffatta tempestiva anticipazione non si procederà all'allestimento della perizia ed il valore delle cartelle ipotecarie messe all'incanto sarà definitivamente determinato in complessivi fr. 4'235'000.--, conformemente a quanto indicato nel verbale di stima del pegno del 23 settembre 1996, segnatamente nell'allegato B da cui risultano i valori attribuiti alle singole cartelle ipotecarie; che per questa decisione non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale; Richiamati gli art. 83 cpv. 2 e 3, 97 cpv. 1, 153 cpv. 4, 154 cpv. 1 e 155 cpv. 1 LEF, art. 9 cpv. 2 e 99 cpv. 2 ORF, pronuncia:

1. Il reclamo del 25 settembre 1996 di \_\_\_\_\_, è parzialmente accolto. 1.1. Di conseguenza l'UE di Lugano ordinerà una perizia sul valore venale presumibile (corrispondente al valore commerciale) delle 31 cartelle ipotecarie gravanti in primo grado ciascuna una delle quote PPP relative alla part. \_\_\_\_\_ RFD di \_\_\_\_\_, e meglio come indicato nell'allegato "nr. 1" al PE n. \_\_\_\_\_ del 27 maggio 1992, dopo che \_\_\_\_\_ avrà versato all'UE di Lugano, entro il termine di dieci giorni a decorrere dalla notificazione della presente decisione, l'importo di fr. 10'000.-- quale anticipazione delle spese peritali. 1.2. In difetto di anticipazione delle spese occorrenti, il valore venale presumibile delle 31 cartelle ipotecarie oggetto del pegno sarà definitivamente determinato in complessivi fr. 4'235'000.--, conformemente a quanto indicato nel verbale di stima del pegno del 23 settembre 1996, segnatamente nell'allegato "B". 2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità per la presente decisione. 3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna 14, in conformità dell'art. 19 LEF. 4. Intimazione a: \_\_\_\_\_ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il presidente \_\_\_\_\_ La segretaria \_\_\_\_\_

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.